Nota complementare dell'Ufficio incendi in merito:

- alle principale modifiche proposte con il progetto di nuova legge sui pompieri;
- ai contenuti principali del nuovo regolamento di applicazione della legge

Con la presente nota si intende illustrare:

- i principali cambiamenti rispetto all'attuale funzionamento del sistema pompieristico cantonale e del relativo finanziamento previsti nel progetto di nuova legge sui pompieri;
- i contenuti principali del regolamento di applicazione della legge, tenuto conto di questi cambiamenti.

Precisiamo che il progetto di nuova legge non modifica l'attuale assetto organizzativo dei pompieri; ciò è espressamente indicato nel rapporto del gruppo di lavoro del 15 luglio 2014, a pag. 5, dove viene specificato che "l'analisi effettuata si fonda sull'attuale assetto organizzativo dei pompieri". In questo senso, è chiaramente confermato il principio fondamentale secondo cui spetta ai Comuni il compito di garantire questo specifico settore della protezione della popolazione e il ruolo di responsabile primario.

Neppure subiscono particolari modifiche le disposizioni relative all'istruzione, all'equipaggiamento e alle infrastrutture.

1. Coordinazione pompieri Ticino (CPT; articoli 5 e 10 della Legge)

La nuova legge prevede l'istituzione di una *Coordinazione Pompieri Ticino*, che sostituirà l'attuale Commissione consultiva del fondo incendi (CCFI). La Coordinazione sarà nominata dal Consiglio di Stato (art. 5 cpv. 1 lett. h della nuova legge).

Il regolamento dovrà definirne il numero e la composizione. L'ipotesi indicata nel rapporto del gruppo di lavoro del luglio 2014, e dalla quale il Dipartimento delle finanze e dell'economia non intende per ora scostarsi, prevede un organo composto da 10 membri:

- 3 rappresentanti dei Comuni;
- 3 rappresentanti del Cantone;
- 2 rappresentanti degli Assicuratori;
- 2 rappresentanti della FCTCP.

Ai dieci rappresentanti sono attribuite le specifiche competenze di cui al progetto di legge (art. 10). I rappresentanti della FCTCP, in qualità di rappresentanti degli enti incaricati dell'esecuzione del compito, parteciperanno a titolo informativo e consultivo.

2. Comprensorio (articoli 5 e 6 cpv. 2 della Legge)

L'art. 5 cpv. 1 lett. a) del progetto di legge riconosce al Consiglio di Stato la competenza di stabilire la delimitazione e l'organizzazione dei *comprensori* d'intervento, previa consultazione dei comuni interessati. L'organizzazione dei pompieri è strutturata sulla base di comprensori operativamente coordinati da centri di soccorso definiti dal Cantone.

Attualmente i comprensori sono 6.

Conformemente a quanto nel frattempo già deciso dal Consiglio di Stato e ripreso nella perizia della Consavis SA, si prevede di suddividere il territorio cantonale in 5 comprensori: Tre Valli, Bellinzonese, Locarnese, Luganese e Mendrisiotto.

Si sottolinea, così come anticipato nel Rapporto accompagnante il progetto di Legge, l'importanza della *Commissione pompieri del comprensorio* come organo di coordinamento politico a livello regionale, in seno al quale vi saranno i rappresentanti dei capi dicasteri dei comuni del comprensorio medesimo. I Comuni regoleranno autonomamente i propri rapporti tramite convenzioni (si veda al proposito un possibile esempio di convenzione standard, discussa nell'ambito del gruppo di lavoro, ma evidentemente ancora da affinare; cfr. Allegato 1).

3. Finanziamento (articolo 13 della Legge)

La nuova legge prevede di far confluire tutte le fonti di entrata (Comuni, Cantoni, Assicuratori) in un unico fondo denominato *Piattaforma finanziaria pompieri Ticino (PFPT)*. Per quanto attiene i finanziamenti sanciti nella legge ma demandati nel dettaglio al regolamento di applicazione precisiamo quanto segue.

a) Contributo procapite (art. 13 cpv. 1, c)

Il DFE, stanti le valutazioni attuali e facendo propria la proposta contenuta nel modello di finanziamento proposto dalla Consavis SA, ritiene che un contributo iniziale di 10 fr. procapite dovrebbe essere sufficiente. Questo valore figurerà nel regolamento.

b) Contributo proporzionale al gettito di imposta immobiliare comunale (art. 13 cpv. 1, d)

Il DFE, stanti le valutazioni attuali e facendo propria la proposta contenuta nel modello di finanziamento proposto dalla Consavis SA, prevede che un contributo iniziale del 10% del gettito d'imposta immobiliare comunale dovrebbe essere sufficiente. Questo valore figurerà nel regolamento.

c) Contributo degli Assicuratori (art. 13 cpv. 1, e)

Allo stato attuale, si prevede che il contributo degli assicuratori ammontante al 5‰ dei valori immobiliari assicurati possa essere confermato.

Rimandiamo tuttavia alle considerazioni contenute nel capitolo 6 del rapporto della Consavis SA, indicando che le questioni dell'obbligo assicurativo contro il rischio di incendio e dell'assunzione da parte del Cantone (fondo incendi) dei costi per gli interventi di spegnimento meritano un approfondimento separato il cui esito non può tuttavia essere valutato allo stato attuale. Il Consiglio di Stato intende approfondire questi temi e si riserva di proporre, in base all'esito di tali accertamenti giuridici, successivi adeguamenti puntuali della legge (e, se necessario, del regolamento).

d) Contributo per oggetti mobili e immobili non assicurati (art. 13 cpv. 1, f)

Il progetto di legge prevede un nuovo contributo calcolato sui beni mobili (mobili, autovetture, moto, ecc.) e immobili non assicurati. Le modalità di calcolo e il campo di applicazione di questo contributo non sono ancora state approfondite, ragione per la quale non è possibile allo stato attuale delle cose anticipare gli orientamenti che saranno definiti nel regolamento.

4. Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (art. 14 della Legge)

Attualmente le spese dei Comuni sono gestite singolarmente, autonomamente e in maniera non omogenea. Con la nuova legge tutte le fonti di entrata che serviranno al finanziamento confluiranno in un fondo, denominato *Piattaforma Finanziaria Pompieri Ticino (PFPT)*.

Nel regolamento saranno definiti i seguenti aspetti.

a) Mezzi finanziari

Nella piattaforma finanziaria confluiscono tutti i mezzi finanziari. Nel regolamento di applicazione occorre definire che i mezzi finanziari suddivisi tra i comprensori sulla base di contratti di prestazione in base ai criteri definiti all'art. 14 cpv. 3 del progetto di legge rappresentano l'importo dei mezzi finanziari confluiti nel fondo, dedotte le spese di intervento, i costi amministrativi del Cantone e della Federazione, i costi di formazione/gestione del personale e gli investimenti per i veicoli e le attrezzature.

Secondo quanto presentato nel rapporto Consavis SA, su un totale di circa 18.5 milioni di franchi, il residuo da suddividere tra i vari comprensori ammonterebbe a circa 12.6 milioni di franchi. Con tale importo potranno essere finanziati i contratti di prestazione ai corpi pompieri di categoria A, B e C (e le sezioni dei pompieri di montagna). Il Regolamento stabilirà la modalità di riparto dell'importo disponibile tra i cinque comprensori e fra i Corpi attivi in un singolo comprensorio, riprendendo nella sostanza quanto contenuto nel rapporto Consavis SA (in particolare alle pagine 22 e 23).

b) Ripartizione del contributo di approntamento (quota del 35%)

La legge stabilisce che il contributo di approntamento, pari globalmente al 35% dei mezzi versati, è fisso e suddiviso in parti uguali per ogni comprensorio. Nell'ambito dei lavori per l'allestimento del regolamento si tratterà di esaminare se quanto previsto nella legge è sufficientemente esaustivo. Allo stato attuale, l'articolo 14 del progetto di Legge, così come emendato dal DFE, non sembra richiedere ulteriori precisazioni.

c) Ripartizione dei mezzi finanziari riferita alla chimica (quota del 10%)

Il regolamento dovrà stabilire che la quota riservata alla chimica (a carico del Cantone) sarà distribuita tra i centri di pronto intervento di Lugano, Bellinzona e Mendrisiotto: confermando le ipotesi del rapporto Consavis SA, ai primi due sarà riservata una quota del 40% ciascuno, mentre la quota del Mendrisiotto sarà del 20%.

d) Ripartizione dei mezzi finanziari in base all'indice di rischio (quota del 55%)

Il regolamento dovrà prevedere la formula di calcolo dell'indice di rischio utilizzato per suddividere la quota del 55% del contributo complessivo riservato ai comprensori e in particolare la ponderazione dei criteri indicati nella legge. Basandoci sul rapporto della

Consavis SA, si prevede la seguente ponderazione: territorio SEN (superficie edificabile netta) 20%; territorio (boschi), 10%; sostanza immobiliare, 20%; popolazione, 25%; posti di lavoro, 25%.

e) Quota riservata ai corpi di categoria B, C e C montagna

Il regolamento prevederà che ai corpi di categoria B, C e C montagna sono riservati dei contributi fissi, secondo la categoria, uguali per tutti i corpi.

L'ammontare effettivo dei contributi dovrà essere fissato nei contratti di prestazione. Basandoci sulle valutazioni del rapporto della Consavis SA, fondato a sua volta su una valutazione dei costi standard effettuata con i rappresentanti della FCTCP nella Commissione consultiva del Fondo incendi e con il direttore del Segretariato della FCTCP (vedi p. 24 rapporto Consavis SA), sono previsti i seguenti contributi:

- Corpi categoria B: 130'000 franchi per ogni corpo (15 corpi complessivi);
- Corpi categoria C: 40'000 franchi per ogni corpo (6 corpi);
- Corpi categoria C montagna: 40'000 franchi per ogni corpo (13 corpi).

5. Contratti di prestazione (art. 14 della Legge)

Le prestazioni e il finanziamento dei vari corpi saranno regolati mediante lo strumento del contratto di prestazione annuale.

Il regolamento dovrà specificare i termini generali che devono figurare in ogni contratto. Rinunciamo in questa sede a precisarli, rinviando all'esempio di contratto di prestazione presentato e discusso durante gli approfondimenti del gruppo di lavoro (Allegato 2). Lo stesso dovrà evidentemente essere ancora affinato entro la data d'introduzione effettiva dei contratti stessi.

6. Personale dipendente e personale professionista (art. 6 della Legge)

Attualmente i Centri di soccorso cantonale sono organizzati sulla base del volontariato. A tale proposito la nuova legge prevede la possibilità per i centri di soccorso cantonali e i corpi pompieri aziendali di ricorrere all'impiego di personale dipendente e/o professionista. La nuova base legale formalizza in parte una situazione di fatto già esistente, in particolare presso il Centro di soccorso cantonale di Lugano.

Nel regolamento occorrerà precisare che per personale dipendente si intende il personale assunto dal Comune (o dal soggetto giuridico incaricato della gestione del Centro di soccorso) e che presta la sua opera presso il corpo pompieri di riferimento. Per quanto riguarda i professionisti si tratta invece di personale con attestato professionale conseguito dopo aver frequentati i relativi corsi e sostenuto i relativi esami.

Nel Regolamento verranno definiti i requisiti professionali minimi (criteri di idoneità, per esempio per quanto concerne la formazione) e i limiti di età.

Bellinzona, 10 dicembre 2014.

Allegati:

- Esempio di Convenzione.
- Esempio di Contratto di prestazione

CONVENZIONE

| Tra Il Comune del Centro di Soccorso di (Comune polo) |
|--|
| e |
| i Comuni di |
| |
| per il servizio di lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura |
| Scopo La presente convenzione ha lo scopo di regolare tra i Comuni il servizio Pompieri e il coordinamento tra le varie categorie dei Corpi Pompieri secondo i disposti della Legge sui Pompieri del e le raccomandazioni emanate a livello federale dalla Coordinazione Svizzera dei Pompieri. |
| Comune polo |
| In base agli art 5 e 6 della legge sui Pompieri del, il Comune che ospita il Centro di soccorso di categoria A assume il ruolo di Comune polo con il compito di coordinare l'organizzazione operativa e di intervento dei Corpi pompieri operanti su tutto il comprensorio dei Comuni convenzionati. |
| Organizzazione cantonale dei Corpi Pompieri |
| 3. La struttura organizzativa dei Corpi pompieri sul comprensorio dei Comuni convenzionati (organigramma regionale) è definita secondo i disposti della Legge Pompieri (art 4 lett a e art 6) |
| Coordinamento operativo 4. I Corpi pompleri di cat B e C sono operativaniente coordinati dal Centro di soccorso di Cat A (art 6 cpv 2). |
| Contratto di prestazione |
| 5. Per ogni CP il Cantone definisce un contratio di prestazione ai sensi della Legge Pompieri (art 4 lett e) con il Comune sede del CP in cui sono elepcati gli obiettivi e i compiti specifici con il relativo budget globale tramite il quale deve fare fronte alla gestione corrente. |
| Responsabilità della gestione corrente |
| 6. Ogni CP è responsabile della gestione corrente secondo il contratto di prestazione e deve rendere conto del suo operato sia sul piano operativo che finanziario al Comune sede alla fine di ogni anno. |
| Diritti dei Comuni convenzionati |
| 7. I Comuni convenzionati possone esprimere le proprie osservazioni e formulare delle proposte al Comune polo in merito all'operato dei pompieri e alla loro organizzazione operativa e logistica. |
| 8. Ogni cambiamento importante nell'organizzazione regionale dei pompieri e nelle |
| competenze dei singoli Čerpi Pompieri va sottoposta a consultazione presso i Comuni convenzionati coordinandola con il Cantone (Legge Pompieri art 4 e 6). |

9. I Comuni convenzionati vengono convocati almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile per trattare i seguenti punti

rapporto di attività dei Corpi Pompieri

- conti Consuntivi e preventivi per la parte non coperta dal contratto di prestazione
- eventuali nuovi progetti

Competenze del Comune polo e organi di gestione

- 10. Il Comune polo coadiuvato dalla Commissione Pompieri assicura il buon funzionamento dei Corpi pompieri secondo le direttive federali, cantonali e della Coordinazione svizzera dei Pompieri e si assume i seguenti compiti:
 - controllare la gestione tecnica e finanziaria dei Corpi Pompieri
 - garantire un'adeguata infrastruttura logistica in collaborazione con i Comuni convenzionati.
- 11. 1 Per la gestione della presente convenzione il Comune polo di avvale di una Commissione Pompieri
 - 2 l Comuni sede di un CP hanno diritto a un rappresentante del proprio Municipio nella Commissione Pompieri. Almeno 1 membro della Commissione Pompieri dev'essere un rappresentante di un Comune senza CP.

Finanziamento

- 12. I comuni sede di un Corpo Pompieri sono responsabili della gestione finanziaria del Corpo Pompieri stesso.
- 13. 1 Il finanziamento è garantito dal confratto di prestazione (art 4 lett. e Legge Pompieri).
 - 2 Per eventuali prestazioni supplementari volute dai Comuni convenzionati e non previste nel contratto di prestazione viene presentato un preventivo in cui la spesa viene ripartita tra i Comuni interessati sulla base dei seguenti criteri:
 - percentuale della popolazione finanziaria del Comune rispetto alla popolazione finanziaria del comprensorio dei Comuni convenzionati
 - percentuale del valore di stima ufficiale del Comune rispetto al valore di stima totale del comprensorio dei Comuni convenzionati
 - 3 La chiave di riparto viene calcolata in base alla somma delle due percentuali citate al paragrafo 1 del presente articolo e divisa per due.
 - 4 La chiave di riparto viene aggiornata ogni dua anni.
- 14. 1 Il Comune polo, tramite la Commissione Pompieri, calcola l'eventuale fabbisogno di finanziamento riferito alle prestazioni di oui al punto 13 cpv 2 e presenta i conti a tutti i Comuni convenzionati i quali hanno 30 giorni di tempo per presentare le loro osservazioni.
 - 2 I preventivi vanno presentati entro il 30 settembre dell'anno precedente.
 - 3 I consuntivi devono essere presentati entro la fine di marzo dell'anno seguente.
 - 4 Il Comune polo, può incassare degli acconti fino al 80% del preventivo nel corso dell'anno di esercizio. Il conguaglio finale potrà essere incassato dopo la presentazione dei consuntivi.

Aggregázioni dei Comuni

15. Nel caso in cui vi fossero delle aggregazioni di Comuni, la presente convenzione verrà adattata di conseguenza.

La presente convenzione entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato

Allegato tabella del riparto dei costi

Contratto di prestazione 20.....

tra la

Repubblica e Cantone Ticino

e

SOMMARIO

| Art. 1 - Parti contraenti | *************************************** | 3 |
|---|---|----|
| Art. 2 - Oggetto del contratto | | 3 |
| Art. 3 - Durata e documenti contrattuali | | 3 |
| Art 4 Pagi loggli | | 3 |
| Art. 5 - Prestazioni | | 3' |
| Art. 5.1 - Prestazioni finanziate | | 3 |
| Art. 5.2 - Unità di prestazione | | 3 |
| Art. 5.3 - Prestazioni non finanziate | | 3 |
| Art. 5.4 – Deduzioni dal contributo globale | | 4 |
| Art. 6 - Garanzia e promozione della qualità | | 4 |
| Art. 7 - Personale | | 4 |
| | | |
| | | |
| Art. 8.2 - Condizioni di valutazione del risultato d'esercizio. | | 4 |
| | · ···································· | 5 |
| Art 9.4 - Ammontare del contributo alobales | | 5 |
| Art. 8.5 - Adequamenti del contributo globale | | 5 |
| Art. 8.6 - Garanzie di equilibrio finanziario e destione delle eccedenze | | 6 |
| Art 0. Controlling | | 6 |
| Art 10 - Sanzioni e provved ménti | | 6 |
| Art. 11 - Disdetta e rescissione straordinarie, rinnovo e modifiche del contratto | | 7 |
| Art. 11.1 - Modifiche | | 7 |
| Art. 11.2 - Disdetta e rescissione straordinarie | | 7 |
| Art. 11.3 - Rinnovo | | 7 |
| Art. 12 - Procedura in caso di contenzioso | | 7 |

Art. 1 - Parti contraenti

Parti contraenti sono Comune di per i suo Corpo Pompieri e la Repubblica e Cantone Ticino, rappresentata dal Dipartimento delle finanze e dell'economia (Dipartimento).

Art. 2 - Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è la definizione delle prestazioni quantitative e qualitative del Corpo Pompieri, dell'ammontare del contributo globale assicurato da parte del Cantone, così come di ulteriori aspetti riguardanti la collaborazione tra le due parti contraenti.

Art. 3 - Durata e documenti contrattuali

Art. 4 - Basi legali

Legge sui pompieri e relative disposizioni di applicazione

Art. 5 - Prestazioni

Art. 5.1 - Prestazioni finanziale

Il Corpo Pompieri eroga là seguenti prestazioni:

- Interventi secondo gli articeli 1, 2 e 11 Legge Pompieri;
- Servizio di picchetto 24 ore su 24 ore;
- Istruzione corrente all'interno del Corpo Pompieri;
- Manutenzione dei veicoli e attrezzature assegnate al Corpo Pompieri secondo la Legge Pompieri;
- Amministrazione del Corpo Pompieri, tenuta degli effettivi, ecc.

Esse sono tese a garantire un impiego a protezione della popolazione e dell'ambiente secondo le disposizioni emanate dal Cantone tramite la Coordinazione Pompieri Ticino.

Il Corpo Pompieri deve attenersi a quanto formulato nel regolamento e nelle direttive del Cantone.

Art. 5.2 - Unità di prestazione

Quale unità di misura ai fini del finanziamento valgono i criteri indicati nell'allegato.....

Personale

Professionisti e volontari

Picchetto

indennità fissa oraria

Istruzione

numero di lezioni o esercizi

Manutenzione

indennità fissa secondo il tipo di veicolo e attrezzature

Amministrazione

indennità fissa per prestazioni riconosciute

Affitto

indennità per ma secondo il calcolo definito nell'allegato.....

Altre spese

Assicurazioni, diversi (vedi allegato)

Art. 5.3 - Prestazioni non finanziate

Sono escluse dal presente contratto, nel senso che non sono finanziate, le prestazioni e le relative attività non specificamente menzionate al punto 5.1.

Eventuali prestazioni/attività non finanziate possono essere erogate dal Corpo Pompieri, ma non devono in alcun modo influire negativamente sulla quantità, sulla qualità e sui costi delle prestazioni finanziate.

. Art. 5.4 - Deduzioni dal contributo globale

Dal contributo globale sono in ogni caso dedotti i ricavi da prestazioni eseguite dal personale professionista durante il tempo di lavoro retribuito tramite il contributo globale;

Art. 6 - Garanzia e promozione della qualità

Condizione fondamentale del finanziamento delle prestazioni è la garanzia e la promozione della qualità delle stesse. In questa ottica, il Corpo Pompieri:

- mantiene e sviluppa una gestione orientata alla qualità sul piano delle strutture, dei processi, dei risultati e
 dei costi, avendo come riferimento i "fattori di qualità" individuati nelle Direttive cantonali e federali in
 relazione a ogni singola prestazione;
- rispetta le linee guida della FCTCP e della Coordinazione Pompieri Ticino
- si impegna a realizzare e misurare, nei tempi e nei modi specificati, gli obiettivi di qualità riportati nell'allegato....

Art. 7 - Personale

Il Corpo Pompieri deve dotarsi di personale professionista e volontario in numero adeguato e con i requisiti sul piano psicofisico, della preparazione, 'delle conoscenze empiriche e delle capacità relazionali richiesti dalle prestazioni erogate.

La dotazione adeguata di personale, per quanto riguarda le figure professionali abilitate a erogare le prestazioni, è indicata nel Regolamento di applicazione della legge Pompieri;

Il Comune assicura al personale del Corpo Pompieri condizioni d'impiego conformi almeno ai parametri assunti come riferimento per il calcolo dei costi standard.

Art. 8 - Contributo globale

Art. 8.1 - Struttura e basi di calcolo

Il contributo globale è strutturato in una "Parte standard" e in una "Parte individualizzata", le cui componenti sono definite nell'allegato Le basi di calcolo sono:

- il preventivo di attività e i costi standard delle prestazioni finanziate, per la parte standard;
- il preventivo di attività e di spesa del Corpo Pompieri, per la parte individualizzata;
- le risorse disponibili, per le due parti.

I costi standard descrivono il livello di efficienza definito dal Dipartimento Finanze e Economia sentita la controparte, ossia i livelli di spesa in relazione a differenti livelli quantitativi e a un dato livello qualitativo delle prestazioni. Essi sono così differenziati per gruppi di strutture paragonabili per dimensione e esprimono l'aspetto qualitativo attraverso la determinazione della quantità e del costo dei parametri strutturali (personale, strumentazione e altri costi di gestione).

I parametri assunti come riferimento per il calcolo dei costi standard 200x..... sono riportati nell'allegato

Art. 8.2 - Condizioni di valutazione del risultato d'esercizio

Per la valutazione del risultato d'esercizio ai fini del presente contratto non vengono considerati gli eventuali ammortamenti economici e accantonamenti figuranti nel conto economico del Corpo Pompieri e non specificamente concordati con il Dipartimento.

Gi interessi ipotecari e gli ammortamenti ipotecari effettivamente versati vengono riconosciuti nei limiti previsti dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti.

Art. 8.3 - Modalità di pagamento

Il Cantone versa al Corpo Pompieri il contributo globale in quattro quote, secondo i seguenti importi e

Fr. (25%), entro il 28.02.20...

Fr. (25%), entro il 31.05.20...

Fr. (25%), entro il 31.08.20...

Fr. (25%), entro il 30.11.20...

Art. 8.4 - Ammontare del contributo globale

Per la produzione e l'erogazione delle prestazioni finanziate, Il Dipartimento versa al Corpo Pompieri un contributo globale.

Per il 20.... il contributo globale è fissato in Fr. .. I dettagli inerenti alle basi di calcolo sono esplicitati nell'allegato

Nel quadro del presente contratto il servizio è libero di allocare le risorse a sua disposizione.

Il contributo globale garantisce la risorse finanziarie necessarie per l'erogazione diretta delle prestazioni da parte del Corpo Pompieri.

Art. 8.5 - Adeguamenti del contributo globale

Art. 8.5.1 - Principio

Il contributo globale è fisso; di conseguenza un eventuale disavanzo o avanzo d'esercizio rimane a carico rispettivamente a beneficio del Comune.

Al fine di mantenere la correlazione tra finanziamento e quantità delle prestazioni erogate, evitare effetti perversi relazionati alla gestione dei ricavi principali e consentire la presa in considerazione di eventi esogeni e/o non prevedibili, vengono previste le possibilità di adeguamento del contributo globale specificate di seguito in forma esaustiva.

Gli eventuali adeguamenti del contributo globale 20... verranno regolati finanziariamente nell'esercizio "n+2" ad eccezione degli adeguamenti previsti dall'art. 8.5.4 cpv. 1, rispetto ai quali il Dipartimento può decidere di effettuare la regolazione finanziaria nel corso dell'esercizio "n"...

Art. 8.5.2 - Adeguamento per maggiore/minore attività e delle componenti individualizzate

Il contributo globale non è soggetto ad adeguamenti entro i limiti del ±2% di variazione delle prestazioni previste nell'allegato A. Oltre tali limiti, esso è aumentato/diminuito sulla base dell'adeguamento delle seguenti componenti: Picchetto, istruzione, manutenzione e amministrazione.

Sono adeguate alla spesa effettiva riconosciuta le seguenti componenti individualizzate:

- costi overhead fissi, limitatamente ai costi relativi alla sede e all'utilizzo di impianti e installazioni;
- contributo per formazione:
- contributo straordinario. Il contributo previsto rappresenta un limite massimo in relazione ad ogni singolo elemento; non sono ammesse compensazioni tra i singoli elementi.

La misura di accompagnamento per l'introduzione contratti rappresenta un limite massimo; se di segno positivo, essa è acquisita nei limiti del disavanzo d'esercizio riconosciuto; se di segno negativo, essa è ridotta dell'importo di un eventuale disavanzo d'esercizio riconosciuto.

Art. 8.5.3 - Adeguamenti eccezionali

Il contributo globale può essere eccezionalmente adeguato in conseguenza di:

 nuove prestazioni/attività, con carattere di necessità e urgenza, specificamente affidate al Corpo Pompieri dal Dipartimento.

Inoltre, in caso di disavanzo d'esercizio, in conseguenza di:

- eventi eccezionali (catastrofi, epidemie, ecc.);
- modifiche legislative e della giurisprudenza;
- altre cause esogene, ossia indipendenti dalla qualità della gestione del Corpo Pompieri, comprovate e riconosciute come tali ex post dal Dipartimento. Tali cause devono essere tempestivamente segnalate al Dipartimento.

Art. 8.6 - Garanzie di equilibrio finanziario e gestione delle eccedenze

Il Corpo Pompieri si impegna a utilizzare le eccedenze d'esercizio in base alle preporzioni e per gli scopi di seguito specificati:

- 75 % costituzione di un Fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali (Fondo 1), finalizzato a sostenere l'equilibrio finanziario di medio-lungo periodo del Corpo Pompieri;
- 25% costituzione di una riserva libera che il Corpo Pompieri può utilizzare per la promozione e lo sviluppo di nuove prestazioni o attività orientate al soddisfacimento di bisogni emergenti e all'autofinanziamento, per incentivi al personale e per il mantenimento e il miglioramento della qualità delle prestazioni e delle attrezzature di intervento.

Il Fondo 1 si ritiene adeguatamente finanziato nella misura in cui raggiunge il 20% dei costi d'esercizio. L'importo eccedente tale plafond è considerato nel calcolo del contributo globale per l'esercizio "n+2".

L'utilizzo totale o parziale del Fondo 1 deve esse preventivamente autorizzato dal Dipartimento. Eccezionalmente, tenuto conto della situazione finanziaria del Corpo Pompieri, il Dipartimento può autorizzare l'utilizzo parziale del Fondo i per il finanziamento di nuove iniziative orientate al soddisfacimento di bisogni emergenti e per il miglioramento della qualità delle prestazioni e delle attrezzature di intervento.

Art. 9 - Controlling

Nel corso dell'esercizio il Corpo Pompieri si impegna a verificare in maniera sistematica l'andamento economico e gli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività di produzione e erogazione delle prestazioni e a segnalare tempestivamente al Dipartimento eventuali scostamenti significativi rispetto ai parametri contrattuali.

Sulla base dell'andamento dell'esercizio in corso e degli obiettivi per i successivi esercizi, il Corpo Pompieri elabora i dati di previsione economici e quantitativi per il 20..., che devono pervenire al Dipartimento entro il 30.09.20....

Il Corpo Pompieri elabora inoltre un rapporto di fine anno sull'andamento economico e sugli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività di produzione e erogazione delle prestazioni, che deve pervenire al Dipartimento entro il 31.03.20.... A complemento del rapporto di fine anno, il Corpo Pompieri presenta un rapporto di revisione ad opera di un fiduciario iscritto all'Albo dei fiduciari del Cantone Ticino entro il 31.05.20.....

Se nel corso dell'esercizio Il Dipartimento dovesse ritenere necessari dati ed indicazioni concernenti la gestione generale della struttura, dati specifici inerenti la contabilità finanziaria e la contabilità analitica e dati sulla qualità delle prestazioni, il Corpo Pompieri si impegna a metterli a disposizione in tempo utile.

Art. 10 - Sanzioni e provvedimenti

In caso di cattivo o mancato adempimento del contratto di prestazione, e in particolare dei criteri di qualità concordati, si applicano gli artt. 16 e seguenti della Lsuss.

Se un accordo non vięne∜aggiunto, le due parti si impegnano a collaborare nell'ambito di una procedura di

un'azione diretta dinanzi al Tribunale amministrativo in virtù dell'articolo 71 lett. b) della legge di procedura per le cause amministrative.

Allegati:

| A - | Contributo | g | 0 | ba | е |
|-----|------------|---|---|----|---|
| | | | | | |

B - Controlling objettivi

C - Parametri di calcolo del contributo globale

| Il Dipartimento non accetta modifiche apportate ai documenti co | ontrattuali. | yr . €0 | |
|---|---|----------------|--|
| Bellinzona, | *************************************** | | |
| Per il Dipartimento . | Per il Corpo Pompieri | | |
| | Il Sindaco | Il Segretario | |
| | Il Comandante |) | |

, ·